

## 2<sup>A</sup> TORNATA DEL 30 MAGGIO 1864

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO RESTELLI, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Il ministro d'agricoltura, industria e commercio Manna presenta un quadro delle operazioni demaniali e comunali nelle provincie meridionali. = Approvazione senza discussione degli articoli del disegno di legge per l'applicazione del catasto di Lucca e Viareggio. = Discussione del disegno di legge per la destinazione del legato Capece al comune di Maglie — Opposizioni del deputato Massa — Dichiarazioni dei ministri per le finanze Minghetti e per l'istruzione pubblica Amari — Osservazioni del deputato Regnoli — Parole in difesa del deputato De Donno — Altre opposizioni dei deputati Ferraris e Cordova — È approvata una proposta pregiudiziale del deputato Sanguinetti. = Discussione generale del disegno di legge per disposizioni circa il sequestro degli stipendi dei militari — Considerazioni e obiezioni dei deputati Ara, Mellana e Sanguinetti, e parole in difesa del relatore Ferraris — Questioni sulla retroattività — Emendamento del deputato Boggio — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia Pisanelli — Si rinvia il progetto alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 pomeridiane.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor ministro d'agricoltura, industria e commercio.

### **RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DEMANIALI E COMUNALI COMPIUTE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI.**

**MANNA, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Secondo la promessa che ho fatto ieri l'altro, ho l'onore di presentare alla Camera il quadro delle operazioni demaniali e comunali compiute nelle provincie meridionali dal 1° luglio 1862 al 31 marzo 1864.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo documento, che sarà stampato e distribuito.

### **APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTIVAZIONE DEL NUOVO CATASTO NEI COMUNI DI LUCCA E VIAREGGIO.**

**PRESIDENTE.** Siccome reca l'ordine del giorno, viene in discussione il progetto di legge sull'attivazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio.

È aperta la discussione generale.

Faccio osservare che questa legge ci viene dal Senato con una lievissima modificazione in confronto del progetto di legge che già era stato sancito da questa Camera.

Se nessuno domanda la parola nella discussione generale, questa s'intenderà chiusa.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. Il catasto compilato per la comunità di Lucca e di Viareggio, a cura della direzione generale del censimento per le provincie toscane, avrà vigore a tutti gli effetti censuari dal 1° gennaio 1864.

« Art. 2. Da quel giorno i nuovi proprietari di stabili per qualunque titolo saranno obbligati di fare le volture nei termini prescritti dai regolamenti toscani.

« Art. 3. I direttari dei beni enfiteutici impostati per intero all'utilista hanno il diritto, e le amministrazioni regie e pubbliche, le comunità od i luoghi pii dipendenti dalle medesime hanno inoltre l'obbligo d'inscrivere sui campioni il loro dominio diretto.

« Art. 4. Dalla pubblicazione della presente legge sarà nei comuni di Lucca e di Viareggio surrogata alla trascrizione, ivi mantenuta provvisoriamente in vigore dalla legge 26 febbraio 1848, la voltura estimale, tanto per gli effetti ipotecari quanto per quelli della prescrizione a norma della legge toscana 2 maggio 1836 e delle altre successive.

« Art. 5. Tutte le leggi ed ordini vigenti in Toscana nei rapporti censuari dovranno essere applicati al catasto dei comuni di Lucca e di Viareggio, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed ordini stati ivi sinora in osservanza in materia catastale.

### **DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DESTINAZIONE DEL LEGATO CAPECE AL MUNICIPIO DI MAGLIE.**

**PRESIDENTE.** Verremo all'altro progetto di legge sull'erogazione del legato *Capece* a favore del ginnasio convitto *Capece* esistente nel comune di Maglie.

Avverto che il proponente di questo progetto di

2ª TORNATA DEL 30 MAGGIO

legge, d'accordo colla Commissione, ha fatto una piccola variazione.

Do prima lettura degli articoli :

« Art. 1. I beni dati dalla defunta signora Francesca Capece, duchessa di Maglie, con atto del 18 febbraio 1843, ai Padri Gesuiti per dotazione di un istituto consacrato all'educazione ed istruzione della gioventù, sono devoluti al municipio di Maglie, in terra d'Otranto, a seconda la disposizione testamentaria della dotante del 5 novembre 1848.

« Art. 2. La rendita di tali beni, depurata dalle imposte e spese di amministrazione, sarà interamente impiegata a favore del ginnasio-convitto *Capece* esistente in Maglie, conforme alle leggi del regno sulla pubblica istruzione. »

Egli propone che si tolgano dall'articolo 1 le ultime parole: « a seconda la disposizione testamentaria della dotante del 5 novembre 1848. »

La discussione generale è aperta.

**MASSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MASSA.** Io mi rendo facilmente ragione dei sentimenti che hanno ispirato l'onorevole De Donno a proporre questo progetto di legge.

Nato egli nel comune di Maglie, e deputato di quel collegio, ha dovuto naturalmente desiderare d'assicurare nel miglior modo che fosse possibile che la donazione della duchessa Capece avesse l'esatto suo adempimento nello scopo che la donatrice si proponeva. Quindi, come rappresentante di quel municipio, egli ha dato opera efficacemente, ed è riuscito ad una composizione col Ministero delle finanze, in forza della quale restò assicurata a quel municipio medesimo la rendita della donazione Capece perchè l'impiegasse a beneficio dell'istruzione. Ma egli non si arrestò quivi, e, volendo rendere più sicuro pel municipio il benefico effetto di quella donazione, ha desiderato di chiamare eziandio il Parlamento a quell'opera ch'egli qualifica come atto di giustizia e come atto che moralizza il Governo presso quelle popolazioni.

Per quanto possa essere desiderio della Camera di partecipare ad un atto di giustizia e ad un atto di moralizzazione del Governo, io tuttavolta dubito che possa essere nelle attribuzioni nostre l'addivenire a cotesta discussione, che possa essere nelle convenienze del Parlamento l'approvare cotesta proposta di legge. La dimostrazione mi pare che si possa riassumere in poche parole.

Io potrei dire anzi tutto che, per apprezzare cotesta proposta di legge, converrebbe conoscere esattamente quei documenti che sono accennati come esistenti nel Ministero delle finanze; che converrebbe, d'altro canto, poter apprezzare esattamente la rendita di quella donazione, conoscere i pesi cui va la donazione medesima soggetta.

Ma io credo che non sia il caso di addivenire a cotesta discussione, perchè io intendo di muovere una opposizione pregiudiziale la quale salvi la Camera da

altre simili proposte; perchè, una volta aperta la via a coteste discussioni ed a coteste domande, io credo che non mancherà forse deputato di ogni collegio del regno che non venga qui con qualche lascito fatto od all'ordine gesuitico, o ad un altro ordine soppresso, a reclamare che i lasciti destinati alla istruzione ed al vantaggio della popolazione di un comune, a vece di devolversi alle regie finanze, passino all'amministrazione comunale appartenente al collegio che qui ci ha mandati a sedere.

Per chiudere la via a queste proposte, io chiamo la attenzione della Camera alla sostanza che informa la presente proposta di legge.

Di che cosa si tratta? Di una donazione che si dice essersi fatta dalla duchessa Capece all'ordine gesuitico onde la impiegasse a pro dell'istruzione della gioventù del comune di Maglie. Soppresso l'ordine gesuitico assieme all'asse appartenente a quella Compagnia, la donazione Capece passò alle finanze dello Stato.

Ma negli intendimenti del proponente ci si avverte che la donatrice medesima già aveva disconosciuta la sua donazione, già aveva con un suo testamento istituita erede la beneficenza di Maglie con uno speciale incarico, ed anzi coll'obbligo d'impugnare la donazione fatta da essa ai gesuiti perchè non ne avessero soddisfatte le condizioni. Egli è raccogliendo coteste disposizioni testamentarie della contessa Capece che il municipio di Maglie ha sostenuto e si è fatto a trattare col Ministero, siccome quegli che fosse dalla testatrice chiamato a rivendicare cotesta donazione contro le regie finanze quali posseditrici dell'asse gesuitico, onde richiamare i lasciti allo scopo ordinato dalla testatrice medesima.

Sia pur così, ma qual è la discussione che sorge da questo fatto? Noi abbiamo da una parte le finanze dello Stato come succedute nell'asse gesuitico, le quali si trovano in possesso della donazione della contessa Capece, vincolata all'adempimento di certi e determinati pesi a favore della gioventù di Maglie; abbiamo dall'altra parte il municipio di Maglie che pretende di essere in diritto ad aspirare a questi beni, d'impugnare la donazione e di chiamare a sè il lascito per una più sicura esecuzione della pia volontà della testatrice. In questi aggiunti di fatto per me non vi può essere altra discussione se non quella che dalla legge è riservata all'autorità giudiziaria. Ai tribunali spetta il determinare se al municipio di Maglie ovvero alle finanze dello Stato appartenga la proprietà di questa donazione: spetta loro il decidere se le condizioni siano state adempiute o no.

Ma venire al Parlamento a chiedere che con una legge si dichiari ciò che è riservato ai tribunali, per me è un derogare agli ordinamenti che presiedono alla cosa pubblica, è un porre la mano nelle attribuzioni riservate ad un potere dello Stato indipendente dal Parlamento, è uno sconvolgere le attribuzioni dei poteri dello Stato.

Io so bene che il proponente si è fatto ad accennare

come sia sorta una discussione fra il municipio di Maglie e le regie finanze, come questa discussione abbia minacciato già di tradursi innanzi ai tribunali, e come per evitare cotesta discussione giuridica si sia inteso un componimento, in virtù del quale resta intanto conservato al municipio di Maglie il reddito di questa donazione, soddisfacendo esso alle condizioni della donazione Capece.

Se le cose sono così, io non posso oppormi a che si impedisca un litigio fra l'amministrazione dello Stato ed un comune. Ma per impedire cotesto litigio, è egli forse nelle attribuzioni nostre il venire a sanzionare per legge ciò che il potere esecutivo deve compiere esso, osservando le formalità che le leggi amministrative decretano, assumendone desso tutta intera la responsabilità? Certo non si può far sancire dal Parlamento un atto che deve essere nelle attribuzioni del Governo.

L'atto fra il Ministero e il municipio di Maglie per me non può avere altra portata che d'una transazione, la quale interviene per evitare una lite. La proposta di legge vuol far sancire una transazione in virtù della quale le finanze dello Stato restano esonerate dai pesi dei quali il comune di Maglie rimarrebbe onerato, assumendo esso la dotazione di Capece.

Ma questa transazione può e deve essa apprezzarsi e approvarsi dal Parlamento? Per me è un fatto nuovo che il Parlamento sia chiamato ad approvare una transazione.

La legge dell'amministrazione dello Stato determina i modi con cui le leggi si compongono, i modi inoltre con cui le transazioni si fanno; il Parlamento non può amministrare, non deve esaminare titoli, interloquire in sì fatte discussioni.

**DE DONNO.** Domando la parola.

**MASSA.** La proposta di legge forse si vorrebbe sotto altro aspetto considerare come alienazione, che lo Stato faccia, mediante l'accollo di determinati pesi al municipio di Maglie; ma anche considerando la proposta come involgente alienazione, non è al Parlamento che si debbe ricorrere. Egli è il potere esecutivo che deve esaminare le cose e assumere la responsabilità della determinazione che crederà più conforme agli interessi dello Stato ed al rispetto alla giustizia.

Però il Parlamento male può addentrarsi in questa speciale discussione ed apprezzare i singoli atti e gli oneri e i vantaggi delle finanze dello Stato, massime quando la proposta ci viene così senza alcuna giustificazione dei fatti, senza che noi ci possiamo rendere sufficientemente capaci della convenienza nè per le finanze dello Stato, nè pel municipio di Maglie.

Come alienazione, la Camera approva la vendita di beni demaniali, ed io per beni demaniali non credo si possano, nè si debbano qualificare che quei beni che sono destinati a fruttare a favore dello Stato, e fanno parte del bilancio. Ma quei beni che non sono destinati ad entrare nel demanio dello Stato, quei beni i quali hanno una speciale destinazione, i cui redditi

sono riserbati ad uno scopo speciale, questi, secondo le leggi nostre, non fanno parte del demanio dello Stato...

**REGNOLI.** Domando la parola.

**MASSA...** la loro alienazione non è soggetta alla sovrannità di una legge.

Sotto qualunque aspetto pertanto si voglia la cosa considerare, io penso che la Camera debba guardarsi bene di non aprire una via pericolosa. È certo che domani verrebbero i deputati di molti altri collegi a chiedervi di terminare per legge questioni che si agitano coll'amministrazione dello Stato, e che sono riservate o al potere giudiziario, o al potere esecutivo, il quale deve scioglierle sotto la propria responsabilità.

Egli è perciò che non avendo noi dati sufficienti per apprezzare la convenienza di questa proposta, la quale, sia che si consideri come una transazione, sia che si riguardi come una convenzione, non può essere nelle attribuzioni del Parlamento; anzi considerandola eziandio come una alienazione non ispetta al Parlamento il decretarla perchè non si tratta di beni appartenenti al demanio dello Stato nel senso che siano incorporati al demanio onde far fronte alle spese generali: per queste ragioni di convenienza e di separazione delle attribuzioni del Parlamento da quelle del potere giudiziario ed esecutivo, io prego la Camera di non voler approvare la proposta di legge dell'onorevole De Donno, di non aprire la via ad un precedente che potrebbe essere troppo pregiudizievole alle nostre discussioni ed alla cosa pubblica stessa.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domando la parola.

Non darò che un semplice schiarimento di fatto. Il reddito netto dei beni di cui si tratta fu riconosciuto essere di lire 7000 circa: il peso a cui si sottostava era di provvedere e mantenere un istituto e ginnasio completo.

Il ministro si decise quindi di addivenire al presente contratto appunto perchè gli pareva che il peso fosse maggiore del reddito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Regnoli ha la parola.

**REGNOLI.** Io non entrerò nella questione così ampiamente, come c'è entrato poc'anzi l'onorevole Massa: però non posso convenire con lui sulla distinzione che egli faceva circa i beni demaniali e circa gli altri diritti che il Governo potrebbe avere sopra un reddito qualunque.

Io credo che questa distinzione sia troppo vaga; credo che quando il Governo ha un capitale, una proprietà, è libero di disporre de' suoi redditi, salvo le modificazioni che, come nei beni di un cittadino qualunque, può portarvi una convenzione o un altro titolo qualunque.

Ma sorvolo su questa questione, che altri potrà trattare meglio di me.

Ciò su cui desidero che la Camera porti la sua attenzione, è la massima gravissima e generale che l'onorevole Massa ha posto in campo in questa occasione, sebbene incidentalmente.

2ª TORNATA DEL 30 MAGGIO

Egli ha detto: « quando un lascito, un legato fu fatto ad un municipio, ad un corpo morale coll'intendimento che i proventi fossero amministrati da lui a beneficio di una popolazione per istruzione o per beneficenza, e quando questo corpo morale sia soppresso, come avvenne dei Gesuiti, il demanio subentra nel suo diritto, e la popolazione non ha propriamente alcun diritto per sè, perchè il Governo stesso è successore del corpo a cui fu tolta la personalità. »

Pare a me, o signori, che questa sia una massima pericolosa, almeno dichiarata in modo sì assoluto. Io conosco, per fatto mio, come ciascuno di voi conoscerete nella vostra provincia, molti redditi lasciati a corpi morali, ma non già perchè essi ne avessero la proprietà, ma soltanto perchè amministrassero od erogassero esclusivamente i loro redditi a beneficio della popolazione, specialmente per l'istruzione. In questi casi si designavano od i Gesuiti, od i Domenicani, o gli Agostiniani, o altri, non già perchè quell'ordine o convento fosse il proprietario, ma perchè, secondo il modo di essere della società d'allora, si credeva che quegli stabilimenti, quegli individui fossero i più degni di fiducia, i più atti ad amministrare e ad istruire. Ma in sostanza il beneficio era fatto ad una speciale popolazione con che l'amministrazione risiedesse in un corpo morale: in sostanza, il favorito dalla disposizione, il vero legatario, era il popolo di un comune o di una provincia.

Per conseguenza io sotto questo rapporto non posso ammettere la massima che invocava testè l'onorevole deputato Massa, che non parmi giusta in sè, ed anzi sarebbe molto pericolosa, specialmente enunciata così incondizionalmente, specialmente poi quando si sta per votare la legge di ordinamento comunale e provinciale, nella quale si vuol dare ai comuni tutta la indipendenza, tutta la libertà d'azione di cui li crediamo capaci e suscettivi.

Io ho voluto fare queste osservazioni, perchè non si pregiudichi con un precedente una questione che, a senso mio, è di molta importanza, ed esige una specialissima attenzione nell'interesse di tutti i comuni.

**DE DONNO.** Io, a dir vero, non credeva di dover prendere la parola dopo l'accoglienza unanime fatta negli uffici al progetto che ebbi l'onore di presentare alla Camera, e dopo che la Commissione unanimemente lo prese a patrocinare.

Però, lungi dall'esserne io dolente, rendo grazie all'onorevole deputato Massa, perchè mi offre l'occasione di svolgere i fatti, semplicemente i fatti, dai quali ei potrà rilevare che non dall'amore del natio loco, non dall'essere deputato del collegio natio, circostanze che si è compiaciuto per ben quattro volte ripetere, io fui mosso, ma da un principio ben superiore, quello della pubblica istruzione, e dal desiderio che la moralità del Governo italiano fosse riconosciuta fino alle estreme contrade delle provincie napoletane, e, se vuoi pure, per segnalare alla Camera uno fra i tanti atti turpi compiuti da quei reverendi padri che osano appellarsi di Gesù.

Passo, o signori, ad esporre i fatti, e lo farò cogli atti, i quali non sono, come fu detto, presso il Ministero, ma presso la Commissione, che esaminò diligentemente, ed ora tiene sul suo banco.

Mi duole solo di dover adempiere io stesso a questo ufficio, per una non lieta novella di famiglia pervenuta all'onorevole relatore deputato Macchi, per la quale fu obbligato, momenti addietro, a muovere per Milano.

La duchessa di Maglie, essendo priva di prole, si determinò di destinare i suoi beni a beneficio dei Magliesi, che ella amava come figliuoli; e mentre studiava il miglior modo come i suoi beni potessero riuscire utili e profittevoli ai Magliesi, si determinò ad erigere un ospedale. Ma fra le tante sventure d'Italia non era ultima quella dell'invasione dei reverendi padri rugiadosi che, genii del male, muovendo da luogo in luogo fino all'estrema provincia di Lecce pervennero, da dove ben presto si avvidero quei corvi che in Maglie vi era una preda a ghermire, e tosto si portarono in quel paese.

Io non entrerò in tutti i particolari della lotta che fu impegnata. Per ben otto anni tale lotta durò; se da un lato i Gesuiti usarono di tutti i loro mezzi, dall'altro il marito della duchessa, uomo dotato di molta esperienza, confortato dall'opinione del paese, si opponeva perchè la donazione non fosse consumata almeno senza condizioni.

Il duca morì, ed i Gesuiti, speculando pure su tal morte, ottennero di poter venire ad una convenzione colla loro vittima. E perchè la duchessa non poteva, stando in Maglie, consumare tale atto, al quale erano avversi i propri concittadini, fu menata a Lecce. Là, in casa di un magistrato, fu consumato lo spoglio che intitolarono di *donazione*.

Signori, quest'atto, non ostante che fosse fatto sotto l'influenza assoluta dei padri Gesuiti e dopo tanto battagliare, pure chiaramente esprime che il pensiero dominante della duchessa, il suo fine movente si fu l'istruzione morale ed intelligente dei Magliesi, ed il mezzo i padri Gesuiti; i beni si dissero dati per *dotazione* dell'istituto.

La buona donna, la quale era animata sempre dal lodevole pensiero dell'istruzione de' suoi Magliesi, ben presto si avvide appieno, dopo tre o quattro anni, che uno scopo del tutto opposto era stato il pensiero dominante dei reverenti padri. Ed in allora, dopo inutili pratiche, mosse giudizialmente istanza contro i reverendi padri, chiamandoli all'adempimento dei propri doveri, ed a rispettare la sua volontà.

Le cose furono inoltrate a segno che i gesuiti furono costretti nel 1847, spinti pure dal volger a nostro meglio le cose d'Italia, a riconoscere il vero pensiero dominante della duchessa, e stipularono l'atto del 1847, del quale leggo l'articolo principale che trovasi trascritto nella mia relazione:

« La locuzione avendo dato luogo a dubitare sul punto massimamente richiesto dalla signora duchessa, e principalmente inteso dalla medesima nella

« pia sua disposizione, e volendosi dalla stessa chiara-  
« mente e senza potersi dar luogo ad equivoci e dubbi  
« sull'obbligazione dell'insegnamento che si vuole im-  
« posto ai PP. della Compagnia di Gesù, dichiarava  
« quale *condizione* esplicita ed espressa della dona-  
« zione *l'insegnamento* delle lettere. La Compagnia, di  
« buon grado, a dileguare ogni dubbio in contrario, e  
« per render paga e contenta nelle giustissime e lode-  
« volissime sue brame la benemerita signora duchessa,  
« si obbliga di tener in Maglie perpetuamente tutte le  
« scuole inferiori, ossia tutte le scuole di latinità, che  
« secondo l'istituto proprio e la consuetudine della  
« Compagnia, si riducono a sei, cioè: sesta, quinta,  
« media, suprema, umanità e rettorica. »

Adunque, signori, l'intenzione della duchessa, il pensiero movente, la sua volontà fu l'istruzione morale ed intellettuale dei suoi concittadini Magliesi; i padri Gesuiti non furono che mezzo, non furono che amministratori dell'istituto, tutto intero in onore ed utilità del paese.

E sono molto sorpreso come l'onorevole deputato Massa abbia messo in non cale una delle regole più semplici, ma fondamentali di diritto che la donazione e le liberalità, più che alle persone cui materialmente dirigonsi, si tengon fatte a coloro che ne ritraggono il vantaggio principale del dono.

Se l'onorevole Massa avesse tenuto presente per un momento tal principio di diritto, egli avrebbe visto che i padri Gesuiti non erano che un semplice mezzo perchè la volontà della duchessa si conseguisse; volontà che era per l'istruzione morale ed intellettuale dei Magliesi.

Ma, signori, il vero viene più luminosamente a dimostrarsi.

Nel 1848 i padri Gesuiti furono espulsi dalle provincie meridionali d'Italia; il popolo di Maglie scacciò gli usurpatori e s'impadronì dei beni della duchessa, la quale era ancora vivente. La pia duchessa, lungi dall'opporvi all'atto eseguito dalla popolazione e poscia dal Municipio, si accinse a regolarizzare la bisogna nel senso e nelle viste de' suoi Magliesi. Ella in prima, presso pubblico notaio, rivocò la fatta donazione per l'inadempimento della condizione essenziale risolutiva, sotto di cui era stata fatta, e poscia scrisse il suo testamento olografo, nel quale istituì erede universale il municipio di Maglie, incaricandolo dell'istruzione della gioventù, e di opporsi ad ogni pretesa che potesse sorgere in conseguenza dell'atto di dotazione. È notevole l'osservare in quello olografo le seguenti parole che la pia vittima scriveva contro i suoi traditori:

« È mia volontà che si rinvocasse la mia donazione ai padri Gesuiti perchè non corrispondono più al fine per cui da me fu fatta. »

È inutile aggiungere eziandio che la donante, pur ritenendosi per donazione quell'atto, era sopravvissuta alla morte civile dei pretesi donatari.

La benemerita duchessa si morì dopo poco, paga nel vedere il Municipio intento ad adempiere la volontà da essa tante volte espressa.

Le narrate cose erano più o meno espresse nella mia relazione al progetto di legge, e che io riteneva sufficienti a sostenere il principio morale, su del quale avevo basato tal progetto, ma poichè piacque all'onorevole Massa di adempiere largamente ai suoi doveri di deputato, spigolando tanto nel campo della sostanza che della forma, io sono costretto di abusare della pazienza della Camera e proseguire l'esposizione de' fatti che si sono compiuti.

I padri Gesuiti disgraziatamente ritornarono nelle provincie meridionali d'Italia: il municipio di Maglie fu tradotto alla prefettura di Lecce, e sotto minaccia d'invio al forte di Brindisi, fu obbligato, se non di restituire legalmente i beni, di lasciarne col fatto il possesso.

Mi è forza però confessare che questa volta almeno ammaestrati dal passato, i gesuiti adempirono alle condizioni nella donazione espresse, ed aprirono il ginnasio-convitto.

Nel decreto reale del 20 gennaio 1851, che a seconda la legge dell'ex-regno delle Due Sicilie, voleasi per la validità della donazione, espressamente sta detto, che i

« Accordiamo il nostro beneplacito allo stabilimento nel comune di Maglie, provincia della Terra d'Otranto: di una casa gesuitica per l'*educazione* ed *istruzione* della gioventù, coi beni donati dalla duchessa di Maglie donna Francesca Capece. »

Adunque l'atto sovrano che accordava il beneplacito a favore di un istituto per l'educazione ed istruzione della gioventù magliese, affermava, non ostante la mala voglia dei gesuiti, le viste della duchessa di Maglie, e con ciò il diritto del municipio per l'educazione scientifica e morale della gioventù magliese.

Io diceva, o signori, che i gesuiti adempirono all'assunta obbligazione, ed in vero il ginnasio-convitto fu aperto, e la gioventù si ebbe, nell'assoluto difetto di, meglio, in tanta miseria e povertà, almeno un'istruzione qualunque.

Venne fortunatamente la rivoluzione del 1860. In allora il municipio credè essere giunto il momento per rivendicare i propri diritti, e lungi dall'attendere le disposizioni del Governo, egli scacciò i padri e si mise nel possesso dei beni non solo, ma ne assunse la completa amministrazione.

Signori, ricordino che nelle provincie meridionali si ebbero due fatti ben distinti: nella Sicilia una disposizione del dittatore ordinò espressamente che tutti i beni i quali erano destinati alla pubblica istruzione dovevano (ciò fu stabilito, se non erro, con decreto firmato dal prodittatore Mordini), dovevano essere riservati alla pubblica istruzione.

Nelle provincie napoletane fu disposto che il demanio s'impadronisse dei beni dei gesuiti con le limitazioni contenute nella legge del 17 febbraio 1861.

Signori, quel deputato che ebbe i natali a Maglie, e che rappresenta il collegio di Maglie, in allora non mancò di sentire che non era il momento di pensare al municipio di Maglie, e dominato da un pensiero più alto,

ottenne di non fare succedere attriti tra il municipio e le persone delegate dal Governo.

Il Governo si immise in possesso dei beni, ed il municipio conservò l'amministrazione del palazzo e dei mobili. Però il municipio nello stesso giorno in cui il demanio prendeva possesso di una parte dei beni, protestò contro tale atto, e con deliberazione decurionale ordinò che fosse reclamata giustizia dal Governo, e non ottenendosi, si avanzasse azione presso i tribunali.

Io vengo alla parte, o signori, che è stata messa in dubbio dall'onorevole Massa.

Egli mostrava di non essere certo dell'aver il municipio incoato il giudizio. Se si fosse compiaciuto di leggere le poche righe messe da me innanzi al progetto, avrebbe trovato che il municipio non solo spinse la sua azione, ma che fu fatto presso il Consiglio di beneficenza l'esperimento preliminare di conciliazione richiesto dalle leggi napolitane, conciliazione che non avvenne per la non comparsa di persona da parte del Governo, e che il Consiglio di beneficenza approvò la lite ed ordinò che il municipio procedesse innanzi.

Il municipio non solo procedette innanzi, non solo nominò il suo avvocato nella persona del signor De Saverio, ma protestava contro l'amministratore, signor Gorgoni, sotto tutti i rapporti e nelle forme più ampie e determinate.

Dunque, o signori, il municipio non trascurò in verun modo di garantire i suoi diritti, e si arrestò solo quando il Governo si mostrò pronto di discutere le rispettive ragioni, nelle quali pratiche scorsero tre anni. Il municipio di Maglie non ha cessato per un momento di aver fede nella moralità del Governo italiano, e solo premuroso che la istruzione fosse compartita in quel paese, ai sensi della benemerita sua benefattrice.

La vista dell'onorevole deputato Brunetti mi fa ricordare come tutti i fatti e le circostanze esposte venivano accertate unanimemente dal Consiglio provinciale di Lecce, di cui egli faceva parte, in un verbale, dietro richiesta del Ministero portando avviso che la costante volontà della duchessa Capece fu sempre a favore dei suoi concittadini magliesi e per l'istruzione di essi. E nello stesso senso rispondeva, addentrandosi nella questione di diritto, che risolveva a favore del municipio, al ministro il cavaliere Torre, prefetto in allora di quella provincia.

Ma a che disputare sul diritto se il municipio di Maglie, con deliberazione del 24 agosto 1862, rigettò le offerte di cessione da parte del Governo e pregò esso Governo di assumere direttamente gli obblighi della donazione, ed in difetto destinare una corporazione religiosa, tra quelle conservate dal Governo, per la pubblica istruzione?

Se l'onorevole Massa avesse posto pensiero a tal fatto, non avrebbe combattuto il progetto di legge, e molto meno dato taccia di municipalismo, di campanile ad un suo collega, che non comprese mai tali nomi e che opera spinto da principii più nobili, alti e generali.

Il municipio non ha avuto e non ha altro impegno se non quello della pubblica istruzione nel suo paese; esso ricusava l'offerta che gli veniva dal Governo, e se posteriormente ha accettato, è stato solo perchè per ben tre anni il ginnasio-convitto è rimasto chiuso e negletta affatto la pubblica istruzione con manifesta violazione della volontà della disponente.

Gravi ragioni adduceva il ministro dell'istruzione pubblica nel consigliare quello delle finanze a fare la cessione al municipio del legato, ed io stimo miglior partito di dar lettura per intero dell'avviso emesso dal Consiglio di Stato alli 30 luglio scorso anno del tenore seguente:

« Ha considerato che venendo tutto il reddito dei beni assorbito, anzi riuscendo insufficiente per far fronte alle spese di attivazione delle scuole ordinate dalla testatrice, non avrebbe il demanio a risentire danno alcuno dalla cessione dei beni del lascito suddetto, massime subordinandola alle riserve suespresse. Che non potendo il demanio sottrarsi all'obbligo annesso al lascito dell'apertura di dette scuole, ed essendo urgente di prendere questo provvedimento, non si potrebbe non riconoscere che il comune sarà meglio in grado dell'amministrazione governativa di attuarle convenientemente colla voluta sollecitudine.

« Epper ciò è d'avviso nulla ostare a che si faccia luogo alla cessione della quale si tratta, non senza osservare come possa rendersi definitiva improntandola del carattere di transazione col comune, essendo questa giustificata dalla ostinata opposizione che ha incontrato il demanio e per cui non potè finora, da quanto pare, andare al possesso di detto lascito. »

Dunque la proposta di legge non è che una conseguenza dell'avviso che portava il Consiglio di Stato, il quale dichiarò che meglio sarebbe di cedere i beni al municipio, poichè il Governo, volendo adempiere alle condizioni di quell'atto di liberalità, doveva erogare non poche migliaia di lire.

Signori, io non intendo abusare ulteriormente della vostra sofferenza; voi sentiste la storia semplice dei fatti; sentiste che il risultato della largizione non è sufficiente pel Governo ad adempiere ai pesi richiesti; sentiste che il municipio non solo non ha mai chiesto di avere per sè la donazione, ma ha pregato più volte il Governo ad assumerne esso i pesi, e che il Governo non ha voluto o potuto accettare. Adunque, se nulla osta, se il Governo non ha interesse contrario, a che, tutto al più per iscrupoli di forma, tante opposizioni? Il municipio non ha stimato di proseguire l'azione giudiziaria. Esso ha detto al Governo: volete accettare la donazione? Fatelo, ed adempietene i pesi. Ma il Governo ha rimandato al municipio la domanda, e gli ha detto a sua volta: io vi cedo i beni e voi sopportatene i pesi.

Mi sia solo permesso di dire che mentre il Governo, non per difetto di buona volontà, non aveva per nulla provveduto all'adempimento dei pesi della largizione, nè finalizzato l'atto di cessione provvisoria al muni-

cipio, e le scuole si tenevano chiuse fin dall'agosto del 1860 e con esse tutti i seminari della provincia si tenevano chiusi dai rispettivi vescovi, e le sofferenti popolazioni a chiedersi se fosse questo il progresso che veniva dal novello ordine di cose, il deputato che si addebita di perorare per il loco natio, assistito dalla benevolenza di vari cittadini, faceva aprire il ginnasio-convitto alla presenza di tutte le autorità della provincia ed in mezzo alla festante popolazione che benediceva all'Italia ed al suo magnanimo Re.

E mi è dolce il potervi assicurare che nonostante la tarda ed improvvisa apertura del ginnasio-convitto, ben centoventi giovani vi sono ad istruirsi, e trenta presero parte nel convitto. Della qual cosa spero che il ministro dell'istruzione pubblica può far testimonianza e come quell'istituto proceda.

Adunque io mi limito a dire: bando a discussioni oziose e quistioni di forma. La finanza non ha interesse; anzi lo ha nel senso della proposta da me fatta. Rendiamo quest'atto di moralità e di giustizia verso quelle popolazioni, le quali, nel vedere assicurata loro l'istruzione, potranno con calma e coscienza slanciarsi all'adempimento dei propri doveri ed all'esercizio dei diritti.

Intesi dire per ultimo che era pericoloso di prendere una risoluzione di massima, di risolvere una questione generale di principii, le di cui conseguenze potrebbero riuscire pericolose, od almeno gittarci nell'incerto. Per quest'ultima obbiezione, mi limito solo di rimandare gli opposenti od i timorosi all'esposizione dei motivi che precedono i due articoli che compongono la legge, e da essi risulta chiarissimo che essa non poggia se non su considerazioni e convenienze speciali, determinate, che anzi si possono ridurre alla semplicissima del passivo superante l'attivo.

Signori, trattasi della pubblica istruzione e di un istituto che progredisce ogni giorno, tende a perfezionarsi ed ampliarsi, e che ha costato non lievi cure e fatiche. Del resto, qualunque possa essere la vostra decisione, che rispetto da ora, in me non verrà meno la perseveranza a favore del ginnasio-convitto Capece di Maglie.

**FERRARIS.** I ragionamenti dell'onorevole preopinante, se non vado grandemente errato, debbono aver convinto la Camera della giustezza delle osservazioni che vi faceva testè l'onorevole Massa.

Infatti, a che cosa tendeva l'onorevole De Donno? Non so e fino a qual punto abbia potuto riescire sull'animo e sulle convinzioni di tutti o di alcuno di noi, ma a che cosa tendeva? A discutere non solo i documenti che egli aveva avuto in animo di esporre alla Camera nella sua proposta, ma eziandio a dedurre quelle conseguenze giuridiche che egli credeva meglio avvalorare l'assunto del municipio di Maglie. Anzi voi lo avete udito chiedere perfino la testimonianza di alcuni dei nostri onorevoli colleghi i quali avessero potuto attestare come il buon diritto e la convinzione del buon diritto del municipio di Maglie fosse generale

e nelle popolazioni e nei corpi che le rappresentano. Se queste cose sono vere, quali le conseguenze? Queste sole, che il Governo del Re, il quale è chiamato ad amministrare la cosa pubblica secondo la verità, secondo la giustizia, secondo quella moralità che il proponente medesimo testè invocava, il Governo del Re, dico, dovrà rendere quella giustizia che invano si chiede al Parlamento. Avvegnachè ufficio del Parlamento non sia quello di esaminar documenti, di amministrare, di fare insomma ciò che al Governo unicamente si appartiene.

Una cosa mi ha colpito sin dal primo momento in cui presi ad esame questa proposta. E se, come l'onorevole preopinante ci dichiarava, la sua proposta non ebbe ad incontrare ostacolo veruno nè negli uffizi, nè in seno alla Commissione, questo proverebbe soltanto che per avventura quelle considerazioni che l'onorevole mio amico Massa vi esponeva non erano, come avrebbero dovuto essere, presenti nè agli uffizi, nè alla Commissione. Ma ciò non muta la verità del fatto, non muta soprattutto i fondamenti del diritto, nè perciò deve mutare la convinzione che ciascheduno di noi, meglio considerata la cosa, ne possa avere. E sebbene io sia lontano dal voler trovare menomamente a ridire sui lavori che si fanno nelle Commissioni; sebbene soprattutto io mi debba astenere dal parlare della relazione dell'onorevole Macchi, il quale per una sventura di famiglia, a quanto si dice, non assiste a questa seduta, egli è però certo che tutti coloro i quali professano quelle discipline di cui così splendido testimonio ha dato questa sera l'onorevole De Donno, hanno dovuto avvertire come nella relazione della Commissione, per quanto esornata nel dire, per quanto ispirata a nobili sentimenti, pur tuttavia non vi si fa carico di esaminare la questione sotto quell'aspetto sotto il quale doveva effettivamente essere discussa. Il che sia detto con buona sopportazione e senza minimamente detrarre a quella considerazione che si meritano e l'onorevole relatore e tutti coloro che componevano la Commissione.

**DE DONNO.** Domando la parola.

**FERRARIS.** La cosa adunque che, come vi diceva, mi aveva colpito sin dal primo esame di questa proposta, è pur quella che veggo confermata dalle parole dell'onorevole autore della proposta. Se tutti i documenti che da lui vennero esposti ed esaminati, e le conseguenze giuridiche che da quei documenti studiosi di dedurre, e le testimonianze che in appoggio degli uni e delle altre vennero invocate, sono tali che pongano realmente in sodo il diritto del municipio di Maglie, per qual ragione il Ministero al quale s'appartiene l'iniziativa di questi negozi, o non vi provvedeva, oppure, se non si trovava fornito dei necessari poteri per agire, non veniva chiedendo alla Camera quelle facoltà di cui egli si giudicasse non sufficientemente rivestito? Perchè il Ministero non ha esso provveduto? Perchè invece, allorquando l'onorevole De Donno introduceva la sua proposta, il Ministero se ne stette in quella con-

dizione che è stata questa sera dichiarata dall'onorevole presidente del Consiglio il quale si limitava a dichiarare essersi riconosciuto che il reddito del patrimonio Capece era insufficiente a far fronte ai pesi, e poter quindi esservi convenienza finanziaria di accettare la transazione?

In allora con questo dilemma, io chiudo queste mie brevi osservazioni.

O si tratta d'una transazione per antivenire una lite o per comporre una lite già vertente, che sono i due casi di transazione possibile; ed in entrambi i casi il Governo solo vi deve provvedere sotto la sua responsabilità, giusta l'articolo 11 della legge 13 novembre 1859 sulla contabilità generale dello Stato, il quale dichiara in modo preciso che, non solo tocca a lui esclusivamente il sanzionare le transazioni, ma che, quand'anche si trattasse di un'alienazione di beni che non siano di quelli che, come osservava l'onorevole mio amico Massa, siano destinati o vincolati al demanio, stanno nelle facoltà che gli ordinamenti dello Stato assegnano al potere esecutivo.

Se dunque si tratta di una transazione, non è alla Camera il pronunciarsi sopra la medesima. E qui voglio antivenire una difficoltà. Ma, si dirà, se lo può il potere esecutivo, a maggior ragione lo potrà il potere legislativo.

Eppure in questa materia, in questo caso, si verifica precisamente il contrario di quello che si dice ordinariamente, che cioè chi può il più può il meno. E per qual ragione? Perchè al potere legislativo è riservato il disporre, in virtù e per mezzo di una legge generale, delle cose che appartengono al demanio. Ma il potere legislativo non è chiamato, non ha i mezzi di esaminare gli effetti dei singoli documenti e dei fatti che possono a questi documenti avere attinenza.

Il municipio di Maglie mal potrebbe indirizzarsi al Parlamento per far approvare una transazione o per far riconoscere i suoi diritti; si rivolga al Ministero; questo vi provvegga sotto la propria responsabilità, salvo a renderne ragione al Parlamento in quei modi che sono dalle leggi fondamentali stabiliti.

Ovvero non versiamo in tema di transazione, allora il dismettere i beni di spettanza dello Stato si riduce ad una liberalità. E per qual motivo e con qual ragione ci si potrà richiedere una liberalità qualsiasi che venga esercitata, comunque per avventura meritata da quella popolazione, a fronte di quel trattamento imparziale che lo Stato deve usare verso tutti coloro che si trovano in identiche o analoghe condizioni?

L'onorevole mio amico vi ricordava a questo riguardo che molti sarebbero i municipi i quali si troverebbero nelle medesime condizioni. Questi municipi attualmente sono dal Governo, da cui dipende l'interesse demaniale, costretti a piatire in giudizio per rivendicare le loro ragioni, che a buon diritto, o per zelo, o per qualsiasi altro motivo, con fondamento o senza, loro si contrastano.

Ebbene, questi municipi si rivolgeranno per mezzo

di qualche deputato, alla Camera, parleranno dell'oppressione in cui venivano tenuti dai Gesuiti o da altri antichi oppressori, parleranno precisamente del soverchio favore che concedevasi ai medesimi sotto gli antichi Governi, e chiederanno dal Parlamento una disposizione, che essi pure verranno qualificando di moralità, ma che sostanzialmente sarebbe un atto di liberalità.

Io credo quindi di poter a questo punto concludere che la proposta dell'onorevole De Donno partiva al certo dal lodevole proposito di voler usar giustizia alla popolazione magliese, di voler servire alla vera volontà della duchessa Capece; ma se le cose stanno in questi termini così favorevoli al municipio magliese, egli ha tanto in mano quanto basti per obbligare il Governo a farsi cedere il patrimonio Capece.

Se il Governo giudica che queste ragioni siano sufficientemente fondate in diritto, e che per conseguenza non convenga farvi opposizione, il Governo cederà. Tutto ciò sta nelle sue attribuzioni; perchè egli solo può e deve, sotto la sua responsabilità, determinare la portata dei documenti e la sussistenza dei diritti che ne possono derivare. Ma se questi documenti non avessero quella portata, se questi diritti non avessero quell'efficacia, la controversia deve essere da altri esaminata e risolta. La Camera non deve interloquire sopra una materia che per nulla le appartiene.

Io quindi concludo col pregarvi di non approvare il progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

**AMARI, ministro per l'istruzione pubblica.** Debbo innanzi tutto rendere testimonianza alla Camera della verità del fatto asserito dall'onorevole De Donno, cioè a dire dell'apertura del ginnasio e del convitto di Maglie; anzi a questa verità ne debbo aggiungere un'altra che egli, nella sua modestia, non ha fatto che toccare, cioè che l'apertura di quest'importante stabilimento, in gran parte si deve all'amore ed allo zelo dello stesso deputato De Donno.

Quanto alla questione principale, la Camera sa bene che questa legge non è stata presentata dal Ministero. Ecco quello che ha fatto il Ministero.

Veramente la duchessa Capece lasciò questo patrimonio destinato per l'istruzione secondaria nel comune di Maglie. Dopo l'espulsione dei gesuiti, il Governo ereditò i beni ed i pesi che erano annessi ai beni. Il patrimonio lasciato all'istruzione pubblica dei Magliesi dalla duchessa Capece, come vi ha rassegnato questa sera il ministro delle finanze, ammonta alla somma di lire 7000 circa. Non bastando certamente questa somma per mantenere un ginnasio ed un convitto, il Ministero ha creduto bene di cedere l'amministrazione della rendita al comune di Maglie, purchè esso provvedesse al mantenimento dello stabilimento, il quale è stato diggià messo in attività.

Dalla parte del Governo adunque si è fatto tutto quello che si doveva. La legge proposta dal deputato



De Denno ha per iscopo di definitivamente sciogliere questi beni dal patrimonio del demanio in cui sono caduti, e lasciarli al comune di Maglie. Questo dipende dalla saviezza della Camera, alla quale il Ministero se ne rimette, avendo dalla sua parte perfettamente provveduto.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Cordova.

**CORDOVA.** Signori, io mi determinai a prendere la parola perchè la discussione su questo affare (è piuttosto un affare che una legge) mi risvegliò la memoria di alcuni fatti precedenti e di altri che potrebbero venire in seguito a questo, ed io credo perciò mio dovere di esporre alcuni riflessi alla Camera, appunto perchè mi accorgo che la questione non si limiterà soltanto al fatto del comune di Maglie, ma potrà avere delle gravi conseguenze per l'avvenire.

Però, la discussione che ha preceduto mi determina a riassumere in poco i fatti esposti dall'onorevole De Donno, e a dire la mia opinione anche sulla questione trattata dagli onorevoli deputati Massa, Regnoli e Ferraris.

I fatti, come li avete sentiti, sono questi: donazione della duchessa di Maglie ai padri gesuiti allo scopo di una istituzione d'istruzione letteraria e convitto nel comune di Maglie; donazione dalla stessa contessa Capece duchessa di Maglie disdetta nel 1848, e con un testamento olografo mutata in istituzione diretta a beneficio del comune di Maglie; sopravvenienza del Governo della restaurazione, che con decreto regio non tenne conto di quest'atto e fece ritornare i beni nel possesso dei padri gesuiti; soppressione della Compagnia gesuitica, il demanio entra nel possesso di quei beni, il municipio ne contende il possesso, in conseguenza di che si sarebbe venuto ad una transazione che forma oggetto della proposta di legge attuale.

L'onorevole deputato Massa opinava che non potesse affatto essere scopo di legge il provvedere a questo affare: io veramente distinguo tra la deficienza assoluta di attribuzioni che a questo riguardo possa avere il potere legislativo e la questione della convenienza giuridica.

L'assoluta deficienza di potere, mi perdonino gli onorevoli Massa e Ferraris, io non la trovo; il potere legislativo, non dico già la sola Camera, poichè il potere legislativo non risiede già nella sola Camera dei deputati, ma in tutti e tre i poteri dello Stato, può in modo speciale provvedere ad un affare il quale possa essere portato innanzi ai tribunali, semprechè si tratti d'interesse dello Stato; ed è sempre nella facoltà del potere legislativo di fare cessare, quando vuole, con una legge questo stato di cose.

Non si esce da questo dilemma: od abbiamo una disposizione testamentaria nella quale erano istituiti eredi i gesuiti con determinate condizioni, oppure non abbiamo una vera successione ereditaria, ma un atto fiduciario. I padri gesuiti erano, per così dire, istituiti fiduciari ed esecutori testamentari per fondare questo istituto che doveva giovare alla popolazione di Maglie.

Nel primo caso, in luogo dei padri gesuiti, sarebbe succeduto il demanio dello Stato, e non v'è alcun dubbio che il potere legislativo può disporre del legato a favore del comune di Maglie.

Nel secondo caso, in cui i padri gesuiti non fossero stati che fiduciari, certamente il potere legislativo, che potrebbe anche sopprimere l'istituzione, può concedere i beni che sono stati lasciati per fondarla, al comune. Ma se non vi è deficienza di poteri, io però trovo una assoluta mancanza di convenienza giuridica nel procedimento che si è seguito; dappoichè, se le questioni che possono insorgere innanzi l'amministrazione, innanzi ai tribunali, si portassero al Parlamento, non sarebbero risolte con piena cognizione di causa, non vi sarebbero garanzie per l'amministrazione, nè pei privati, perchè allora si andrebbe contro allo scopo che ci proponiamo quando votiamo le leggi sull'amministrazione centrale e sulla contabilità generale dello Stato, e conferiamo al potere esecutivo la facoltà di transigere le liti. È dunque in facoltà del potere esecutivo di far cessare questo stato di cose, e non si sa perchè dovrebbe declinare la responsabilità degli atti che sono di sua competenza, portandoli al Parlamento.

Perchè ne' decreti organici del contenzioso finanziario si è stabilito che si debba sentire il parere di quegli uffici che rappresentano gli antichi avvocati patrimoniali dello Stato? Perchè si ricorre al Consiglio di Stato? Appunto perchè siano ponderate le ragioni da una parte e dall'altra, ed il potere esecutivo provveda *aliquo dato aliquo retento* con la valutazione dei vantaggi comuni, e delle parti contendenti, e del demanio dello Stato che si trova in lite.

Il potere esecutivo però, quando si tratta di fare una transazione, quando veramente il litigio è per lui minaccioso, esso la può fare di per sè: perchè dunque vorrebbe interrogare il potere legislativo, perchè vorrebbe disincaricarsi della responsabilità di quest'atto, e domandare al Re ed alle Camere ciò che egli stesso può fare in via di transazione?

Io veramente non trovo che vi sia in questo caso una di quelle alte convenienze, di quelle rare necessità che possono consigliarci a fare oggetto di legge speciale un atto che può compiersi con mezzi ordinari, che possano determinarci a dispensare da quelle forme che noi stessi abbiamo stabilite, a tutela delle pubbliche amministrazioni.

E in verità dalla narrazione dell'onorevole deputato De Donno risulta evidentemente che nulla ha a temere il demanio dello Stato dal supposto litigio.

Gli oneri ed i pesi di cui si parlava che lo Stato eviterebbe scaricandosi di questo legato a favore del comune di Maglie, mi permettano che lo dica, sono perfettamente immaginari; lo Stato ha, rispettivamente al comune di Maglie, quanto alla pubblica istruzione, come rispettivamente a tutti gli altri comuni del regno, quegli obblighi che sono stabiliti dalla legge sulla pubblica istruzione, i quali sono gradualmente e proporzionalmente al rango che tiene il comune.

2<sup>a</sup> TORNATA DEL 30 MAGGIO

Voi tutti, o signori, sapete che vi sono dei comuni in cui lo Stato mantiene o sussidia delle scuole elementari, in altri delle scuole ginnasiali; vi sono alcuni in cui istituisce delle scuole liceali. Voi per il comune di Maglie vi trovate ad avere la liberalità della duchessa di Maglie.

L'onorevole De Donno diceva: se lo Stato s'incaricasse dell'istituzione della duchessa di Maglie dovrebbe sopportare delle gravissime spese alle quali dovrebbe sopperire da sè.

Da che potrebbe nascere quest'obbligo nello Stato? Certamente non dalla donazione della duchessa di Maglie, perchè la donazione della duchessa di Maglie non può obbligarlo a delle spese maggiori di quelle che non erano nell'intenzione della duchessa, o che superano il prodotto del suo patrimonio; non dalla legge della pubblica istruzione, perchè la legge, se istituisce a Maglie delle scuole elementari per cui può bastare l'atto della duchessa di Maglie, tanto meglio per lo Stato se troverà in quella fondazione i mezzi di sopperire a quella spesa. Se competono a Maglie scuole ginnasiali, sarà lo stesso; e nell'uno e nell'altro caso quante volte dopo aver provveduto alle scuole che per legge competono a Maglie resteranno fondi disponibili sul legato Capece, questi, a mio avviso, dovranno impiegarsi sempre secondo la mente della fondatrice, ampliando con qualche cattedra di più o stabilimento scientifico in modo eccezionale l'istruzione del comune di Maglie.

Se Maglie fosse un capoluogo di provincia a cui sarebbe dovuta un'istituzione di scuole liceali, per le quali non basterebbe il legato Capece, tanto meglio per lo Stato, il quale invece di proporle in bilancio tutta intiera la cifra necessaria per il mantenimento del liceo, chiederebbe solo un supplemento; atteso che i beni della duchessa di Maglie in gran parte sopperirebbero a questo bisogno.

Ma se si fa donazione al comune di Maglie di ciò che appartiene al legato in questione, allora il comune diviene proprietario dell'eredità, potrà farne quello che vorrà, ed invertire il patrimonio ad altro uso, ed allo Stato rimarranno tutti gli obblighi che ha per la legge della pubblica istruzione.

Il suo bilancio sarà in tal modo gravato d'una spesa ordinaria che poteva evitare, mentre egli possedeva per effetto dell'istituzione Capece, sia che fosse istituzione ereditaria a favore dei Gesuiti, sia che fosse istituzione fiduciaria, possedeva, dico, i mezzi onde sopperire all'educazione ed istruzione del comune di Maglie, senza onere della finanza, e senza danno del comune.

Questo fatto, o signori, non è senza precedenti, nè senza conseguenze.

Vengo a questa parte che fu decisamente quella che mi determinò a domandare la parola.

Il signor ministro dell'istruzione pubblica non può non ricordarsi, perchè si tratta della sua terra natale, che per Modica vi erano le stesse fondazioni fatte a fa-

vore dei padri gesuiti, perchè mantenessero convitto e scuola in Modica.

Il signor ministro dell'istruzione pubblica egregiamente si è approfittato di quest'istituzione dei padri gesuiti, ed ha fondate le scuole in Modica con questi mezzi, con questi fondi senza dispendio dello Stato...

**AMARI, ministro per l'istruzione pubblica.** È il ministro di agricoltura e commercio.

**CORDOVA.** Va bene!... senza privare in modo alcuno la popolazione del beneficio che le compete.

Accenno un altro, che è noto al ministro dell'interno.

Nel comune di Castelnuovo di Sicilia vi erano quattro legati pii, a favore dei padri gesuiti, con obbligo di mantenere le scuole di catechismo religioso, e le scuole anche popolari e gratuite.

Qui vi era il carattere non solo dell'istituto di pubblica istruzione, ma anche della pubblica assistenza, della pubblica beneficenza.

L'arcivescovo e il demanio si contendevano l'amministrazione di questi beni.

La questione fu portata al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato trovò che queste erano delle istituzioni pie, le quali andavano in conseguenza sotto l'amministrazione della congregazione di carità e della deputazione provinciale, e che non si potevano in conto alcuno distrarre dal loro uso, dalla loro destinazione.

In conseguenza Castelnuovo fu provveduto delle sue scuole, come io desidero e spero, e credo che certamente si farà per Maglie, ma correlativamente il bilancio dello Stato si trovò scaricato della spesa che avrebbe dovuto sostenere per questo servizio. Se per avventura la Camera votasse la proposta di legge per Maglie, io annunzio da questo momento alla Camera che domani presenterò un analogo progetto di legge per il comune di Terranova in Sicilia, dove la principessa di Roviano ha lasciato un legato cospicuo di circa 300 mila lire ai PP. gesuiti, appunto perchè si facciano delle scuole convitti: e la Camera non potrà ricusare in modo alcuno di tener anche conto di quest'altra proposta, perchè non vorrà trattare con diversa misura i vari comuni dello Stato.

Signori, vi sono tanti altri paesi che si trovano nell'identica condizione.

La quistione, come io vi diceva, è grave. Non ho sentito che appena, entrando a caso nella Camera, e dal segretario di essa, la lettura del progetto, ma parmi non essermi ingannato quando ho detto che trattasi di una cessione che si fa dei beni della contessa al comune di Maglie; in questo caso, o signori, avvertite che non vi è soltanto la così detta transazione, ma vi è una commutazione di volontà in un caso assolutamente diverso da quelli preveduti dalla legge del 3 agosto 1862, perchè la legge del 3 agosto 1862 ha detto che vi è luogo a commutazione di volontà quando la volontà del testatore per mutate circostanze non si può più eseguire; qui non vi è mutata circostanza alcuna che renda inesequibile la volontà della contessa; quindi non vedo perchè si voglia tentare questa commutazione di volontà, e tale sa-

rebbe il convertire l'istituto pubblico d'istruzione di Maglie in donazione, in proprietà del comune; perocchè altro è l'esserci delle scuole, dei convitti, degl'istituti d'istruzione in quel paese; altro è che il comune di Maglie diventi proprietario di questi beni per farne quell'uso che vorrà.

In conseguenza io pregherei la Camera di astenersi dal prendere una determinazione che sarebbe inevitabilmente di massima.

L'onorevole De Donno ha detto: io ho osservato nel progetto parole tali da non impegnare il Parlamento per l'avvenire, non è stabilita massima alcuna; ma la massima viene stabilita da per sè stessa; ogniqua volta si presentino dei casi simili bisogna ben giudicarli, bisogna provvedere nel medesimo modo, a meno di voler usare diversa misura.

In conseguenza, ripeto, io pregherei la Camera a non voler votare questo progetto di legge; pregherei il signor ministro dell'istruzione pubblica, non meno che l'onorevole De Donno, di procurare un altro modo di terminare la lite, se vi è lite, in via di transazione coi metodi amministrativi suggeriti dalla legge 13 novembre 1859; ed ove sia il caso di ricorrere al Parlamento, il cui intervento non è per certo necessario, per la fondazione di un istituto coi beni della contessa Capece in Maglie, si faccia pure; questo tornerà a vantaggio del comune di Maglie, che nulla avrà perduto, ed a vantaggio del bilancio, il quale si troverà scaricato di altrettanta somma per provvedere all'istruzione pubblica in Maglie.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera che il deputato Sanguinetti ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero ad addivenire col comune di Maglie ad una convenzione la quale assicuri a detto comune la rendita, ed, ove occorra, la proprietà dei beni lasciati dalla duchessa Capece per lo scopo filantropico a cui essa li destinava. » (*Susurro*)

**DE DONNO.** Domando la parola.

**MICHELINI.** Domando la parola.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato De Donno.

**DE DONNO.** Io non dirò che pochissime parole. Io credo che, non solo come proponente la legge, ma per l'assenza dell'onorevole relatore signor Macchi, che mi ha dato l'incarico di sostituirlo, mi sarà concesso di replicare.

Signori, l'onorevole Cordova ha risposto all'obiezione contro la competenza del Parlamento, e mi pare almeno singolare il sottillizzare nella fattispecie sui limiti del potere legislativo. Tutte le altre questioni sono secondarie e si riducono alla forma della procedura. Si crede cambiare la dizione della proposta di legge? Si faccia pure, non incontrando difficoltà la Commissione, riservandosi solo il diritto di portare il suo avviso.

Da parte mia, poichè niuno mette in dubbio la giustizia e convenienza della proposta legge, e tutte le ob-

biezioni si riducono a ritenere il potere esecutivo competente a regolare ciò di cui è oggetto la proposta di legge, qualora la Camera voglia andare a tale avviso, da parte mia replico....

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**DE DONNO.**.... non colloco nessun amor proprio a tal progetto di legge, pago che il ginnasio-convitto conseguirà per altro mezzo la sua necessaria stabile sorte.

In nome poi della Commissione insisto per l'approvazione della proposta legge.

**PRESIDENTE.** Avverto la Camera che il deputato Sanguinetti ha così modificato il suo ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che il Ministero provvederà, in conformità delle leggi, all'esecuzione del lascito Capece, passa all'ordine del giorno. »

Ora essendo domandata la chiusura la pongo ai voti.

(È approvata.)

In primo luogo mi pare che debba essere messo ai voti, se debba procedersi alla discussione degli articoli. Sarà soltanto dopo, e nel caso che non si voglia procedere alla discussione degli articoli, che si metterebbe a parer mio ai voti l'ordine del giorno Sanguinetti.

**ALLIEVI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALLIEVI.** I diversi ordini del giorno per la loro natura medesima hanno per iscopo di sospendere ogni deliberazione e di non lasciare che la Camera passi alla votazione degli articoli della legge.

Quindi pare a me che dovrebbe precedere la votazione sui diversi ordini del giorno.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

Io non sono del parere dell'onorevole preopinante, bensì m'avvicino a quello del presidente; vorrei cioè prima di tutto s'interrogasse la Camera, se si abbia a passare all'ordine del giorno.

Nel caso nostro non si può proporre l'ordine del giorno puro e semplice, il quale equivalendo al rigetto della legge, è più consentaneo alla natura della cosa mettere in votazione, se si abbia a discuterla. Ma siccome l'ordine del giorno puro e semplice dovrebbe avere la precedenza sopra qualunque altro, così la votazione pura e semplice, se si debba passare alla discussione degli articoli, avendo molta analogia e lo stesso effetto che tale ordine del giorno, debbe avere la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno motivati che sono stati proposti.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare all'onorevole Michelini che il significato che darebbe alla votazione sulla proposta mia, cioè che si deliberi, se debbasi o no passare alla discussione degli articoli, non sarebbe quale sta nel mio intendimento.

L'onorevole Michelini vorrebbe che il voto, con cui la Camera decidesse di non passare alla discussione degli articoli equivallesse ad un ordine del giorno puro e semplice, il quale perciò escluderebbe qualunque altra proposta; invece io penso che possa essere ugual-

mente aperto l'adito a che la Camera deliberi su un altro ordine del giorno meno assoluto.

Ad ogni modo, per togliere qualunque equivoco io accolgo la proposta dell'onorevole Allievi, e metterò quindi anzitutto a partito la proposta dell'onorevole Sanguinetti; ove la Camera l'adottasse, resta ben inteso che non si procederebbe alla discussione degli articoli.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**ALLIEVI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha la parola.

**SANGUINETTI.** Io credo conveniente che si voti piuttosto sull'ordine del giorno che non sulla proposta di legge, ed eccone il motivo:

La legge ha due parti, l'una sostanziale, di forma l'altra. Nessuno degli oratori che presero parte alla discussione ha combattuto la prima, bensì fu oppugnato il modo, con cui si vorrebbe risolvere la questione.

Quando noi votassimo il rigetto puro e semplice della legge, parrebbe volessimo decretare che il lascito Capece non debba andare a sostenere il ginnasio di Maglie.

Io credo quindi più conveniente di rigettare la legge in un modo più mite, cioè col mio ordine del giorno, il quale mentre rigetta la procedura, lascia libero il Ministero di provvedere quanto alla sostanza.

**ALLIEVI.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Sul modo di votazione?

**ALLIEVI.** Appunto.

**PRESIDENTE.** Il presidente vi ha già aderito, e se l'onorevole Michelini non fa ulteriore opposizione, non mi pare sia più luogo a discutere, giacchè la posizione della questione appartiene al presidente.

**MICHELINI.** Non insisto; mi rimetto al giudizio dell'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti l'ordine del giorno Sanguinetti così concepito:

« La Camera, ritenendo che il Ministero provvederà, in conformità della legge, all'esecuzione del lascito Capece, passa all'ordine del giorno. »

(La Camera approva).

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI INTORNO AI SEQUESTRI DEGLI STIPENDI DEGLI UFFICIALI.**

**PRESIDENTE.** Passeremo alla discussione del progetto di legge concernente le disposizioni intorno ai sequestri sulle pensioni agli ufficiali dell'esercito ed agli impiegati militari.

Leggo l'articolo, di cui si compone il progetto di legge:

« *Articolo unico.* Le paghe sì d'attività, che d'aspettativa, non che gli arretrati di esse e gli altri assegnamenti tutti che possono competere agli ufficiali dell'armata di terra e marittima, od agl'impiegati assimilati

a qualsiasi grado militare di terra o marittimo, non possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare delle paghe, arretrati od assegnamenti. »

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Ara ha la parola.

**ARA.** Lo scopo del presente progetto di legge è quello di togliere la sequestrabilità degli stipendi dei militari, e non è, si può dire, che la riproduzione di quanto si è fatto dalla Camera e dal Senato relativamente agli stipendi degli impiegati civili. In ordine a quella legge insorsero diverse questioni d'interpretazione, perchè ha semplicemente dichiarato, che gli stipendi non erano sequestrabili, senz'altra spiegazione, senza stabilire, se gli stipendi devono considerarsi non sequestrabili dalla data della legge in poi, oppure abbia un effetto retroattivo; non avendo tale legge data alcuna spiegazione al riguardo, i tribunali si sono trovati in una condizione di ambiguità che dovrebbe essere, a mio senso, risolta.

Nella relazione io trovo non essersi risolta la questione, se si dovesse o no esaminare gli effetti della legge relativamente alla sequestrabilità degli stipendi. Quantunque tale questione sia stata sollevata nel seno della Commissione si è voluto lasciare che fosse secondo i casi risolta dai tribunali.

Ora, sappiamo tutti pur troppo che questi principii generali di diritto sono diversi, come sono diversi i Codici nelle varie parti d'Italia, ed io credo sia essenziale che la legge stessa spieghi quale sia l'effetto giuridico di questo generale principio.

I militari continuamente cambiano di guarnigione e come si dovrà applicare la legge, se la legge non stabilisce quali siano i principii di diritto da applicare ai militari? Così è ancora essenziale che siano riconosciuti i diritti dei terzi: moltissimi stipendi si trovano già in istato di sequestro, ed è utile di conoscere, se questi sequestri in corso abbiano o no effetto in avvenire, e come si abbiano a risolvere i pignoramenti che si sono già fatti.

Io credo adunque utile che siano date delle spiegazioni, e mi rivolgo alla compiacenza dell'onorevole relatore della Commissione, onde sia dato maggior lume al disposto della legge, poichè non si potrebbe certamente, a mio avviso, lasciare una legge incompleta, come oggi si trova.

**PRESIDENTE.** Siccome anche l'onorevole Mellana ha domandato la parola, così sarebbe forse opportuno che egli parlasse prima, poi risponderebbe l'onorevole relatore ad ambedue gli oratori.

**FERRARIS, relatore.** Benissimo!

**MELLANA.** È mia opinione che le leggi, per quanto accuratamente siano fatte, lasciano sempre luogo a contestazioni. Il meglio in ogni legislazione sarebbe quello

di non lasciar luogo a litigi per l'interpretazione delle leggi.

Ora, che cosa dirassi, quando dopo una legge da noi votata, dopo che si è avverato che nella sua interpretazione lascia luogo a dissenso nei magistrati, se chiamati a fare una nuova legge in caso analogo, noi lasciassimo sussistere questo difetto?

Il meno che si potrebbe dire sarebbe l'accusa che un terzo o la metà dei membri della Camera sono avvocati e che quindi vogliono lasciar luogo alle liti. (*ilarità — Oh! oh!*)

Io dico che sarebbe un'ingiusta accusa, ma essa si potrebbe fare; anch'io sono avvocato, nessuno può offendersi; ma io credo che si potrebbe fare quest'accusa. Infatti fa un senso, io direi, che non si può esprimere.

Voi avete riconosciuto che vi è questo inconveniente, e siccome non trovasi nella legge la parola *pignoramento*, nanti i magistrati rimane aperto l'adito a varie liti, ed è perciò incagliata l'azione governativa.

Quindi a me pare che francamente dobbiamo risolvere questa questione e togliere il dubbio, ora che il legislatore è chiamato a fare per gl'impiegati militari una legge analoga a quella fatta per gl'impiegati civili. Nella presente dobbiamo rimediare all'errore occorso nell'altra, e nello stesso tempo disporre che l'articolo e la disposizione che sarà adottata per questa legge sia estesa anche agl'impiegati civili.

In questo modo si troncheranno tutti i dissensi e tutte le liti.

Per mio conto io credo che quando il legislatore ha creduto per motivi di alta considerazione, senza discendere agli interessi privati, di adottare una simile disposizione, debba essere conseguente a sè stesso.

Io che l'ho proposta nella legge sulle pensioni agli impiegati civili, ho ricevuto lettere di ringraziamento non so da chi, ma forse da una persona oberata da debiti e che in grazia di quell'articolo restava libera; ma non mi sono preoccupato per nulla d'interessi particolari, io mi sono, o signori, preoccupato puramente della giustizia, come altresì della circostanza, che se la Camera aveva creduto nell'interesse dello Stato e della giustizia di sancire nella legge sulle pensioni che queste che sono un patrimonio acquisito da chi le ottiene non potevano venir sequestrate, potessero gli stipendi, che non sono mai proprietà se non dopo che fu prestato il lavoro, venir sequestrati. Era una disposizione illogica. Di più produceva quest'inconveniente gravissimo all'erario dello Stato che, cioè, tutti gl'impiegati i quali sono ancora atti al servizio, ma che hanno lo stipendio sequestrato, domanderebbero la giubilazione, perchè non lavorando guadagnerebbero di più, per il motivo che la giubilazione sarebbe sempre maggiore dello stipendio ridotto dal sequestro.

Ecco qual è la considerazione d'ordine pubblico che mi ha mosso.

Ma fui anche spinto dal pensiero di stabilire un principio di moralità e di evitare altri inconvenienti.

Dunque se è sorto questo dubbio bisogna toglierlo.

Io veramente non comprendo come la mancanza della parola *pignoramento* possa aver dato luogo a questa interpretazione.

Se la legge ha voluto impedire che si sequestrassero gli stipendi, io non so come si possano sotto un altro nome fare queste ritenzioni.

Comunque sia, giacchè le espressioni della legge non furono sufficienti a liberare il Governo da questi sequestri, mi pare che si debba, in questa circostanza, trovare una redazione che tolga ogni dubbio, e nello stesso tempo dare una spiegazione legislativa ed obbligatoria per tutti all'altra legge sugli stipendi degli impiegati civili. Questo mi pare il più giusto ed il più consono ai doveri di un legislatore.

Io non proporrò qui alcun emendamento: mi pare che quando fosse adottato questo principio, la Commissione stessa dovrebbe formolare un articolo che spiegasse chiaramente l'intenzione del legislatore e togliesse ogni dissidio.

Quindi io credo che la discussione dovrebbe farsi sulla massima, cioè, se s'intenda o non di provvedere a questo caso che si è presentato.

Quando la Camera voti in senso affermativo, allora la Commissione redigerà un articolo in questo senso; ove voti in senso contrario, allora si approverà la legge quale fu proposta.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Ferraris, però se la cede al deputato Sanguinetti.....

**FERRARIS, relatore.** Parli pure.

**PRESIDENTE.** Allora l'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Non faccio che una brevissima osservazione. L'onorevole deputato Ara ha detto, se ho bene inteso, che in questa legge dovrebbero chiaramente stabilire, se siano sì o no tolti via i sequestri esistenti anteriormente all'attuazione della presente legge.

Io in questo convengo con lui, ed alle ragioni da lui addotte una sola ne aggiungo, ed è questa: se non si fa questa dichiarazione, potrebbe avvenire che in una provincia dello Stato i tribunali adottassero la giurisprudenza, per cui fossero rispettati i sequestri esistenti, ed in altre provincie adottassero una giurisprudenza opposta.

Non vi ha dubbio che, ove quest'articolo non definisse la controversia posta avanti dall'onorevole Ara, avverranno delle liti a Torino, a Milano, a Napoli, a Firenze. Sappiamo che esistono più Corti di cassazione; ora potrebbe avvenire che la Corte di cassazione sedente in Milano, ad esempio, decretasse che questa legge abolisse i sequestri esistenti, e potrebbe avvenire che la Corte di cassazione di Firenze o quella di Napoli adottassero un principio opposto; quindi sarebbe questo uno sconcio gravissimo, che un impiegato per trovarsi in una o nell'altra provincia sarebbe sottoposto ad una norma diversa.

Ho voluto aggiungere quest'osservazione per associarmi a quanto sostenevano l'onorevole Ara e l'ono-

2ª TORNATA DEL 30 MAGGIO

revole Mellana, e pregare la Commissione a volere in sostanza in un modo o nell'altro definire il principio in modo che si tolga via ogni questione ed ogni pretesto di liti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ferraris ha facoltà di parlare.

**FERRARIS, relatore.** La Commissione ha esaminato, e ripetutamente, la gravissima questione che venne sollevata dagli onorevoli preopinanti. Sino dalle prime parole dette dall'onorevole Ara io mi proponeva precisamente di dare tutti i ragguagli su questo punto, ma al certo non mi aspettava di dover anche sincerare coloro i quali attendono al patrocinio di aver voluto allontanare eziandio il pericolo di veder diminuite le liti, liti sempre dannose, ma che soprattutto andando a ferire persone, alle quali tutti noi portiamo un grandissimo interesse, quali gli ufficiali dell'esercito, sarebbero e sono ancora più da tenersi lontane. Credo d'essere interprete dei sentimenti di tutti coloro che attendono alla nobile professione del patrocinio, dicendo che non v'è alcuno fra i medesimi che non desideri di vedere da principio troncate, anzi rese impossibili, queste liti. Ma poste in disparte queste considerazioni del tutto personali e, per così dire, accidentali, vengo al merito della questione.

Innanzitutto, la Camera potrà scorgere dalla relazione che le è stata presentata come la formola della legge attuale non sia che la riproduzione di altre leggi che anteriormente vennero sancite e formano la legislazione del regno. Essa è la riproduzione della legge che si fece nel 1850 per l'esercito, nel 1851 per l'armata marittima. Queste due leggi riguardano le pensioni.

Nella legge che riguarda la pensione degli ufficiali civili, e che fu promulgata il 14 aprile 1864, si riprodusse all'articolo 36 la stessa disposizione che era stata sancita nel 1850 per l'esercito, nel 1851 per l'armata.

Ma inoltre nell'articolo 45 si dichiara estensibile anche agli stipendi degli ufficiali civili la stessa disposizione che era stata nell'articolo 36 stabilita per riguardo alle pensioni.

La vostra Commissione si trovò in faccia ad una proposta di legge la quale riproduceva testualmente le medesime espressioni. Una prima difficoltà si affacciava adunque. Pei casi e per la materia che già si trovano regolati con leggi anteriormente promulgate non è a dimenticarsi che, ove colla presente s'introducesse una dichiarazione qualsiasi, riguardo agli effetti delle cessioni e dei sequestri anteriori, produrrebbe (non oso dire, perchè non vorrei pregiudicare questioni recate dinanzi ai tribunali, ma è pur necessario lo accennare almeno al pericolo) che se ne dedurrebbe per necessaria conseguenza che il legislatore abbia voluto sancire la retroattività per la legge che sarebbe ultima formolata e sancita...

**BOGGIO.** Domando la parola.

**FERRARIS...** e che per contro il principio di non retroattività dovesse serbarsi per le altre tre leggi.

Vi era dunque questo primo inconveniente di stabi-

lire una differenza tra coloro che, sebbene debbano vedersi regolati coll'applicazione e colla misura degli stessi principii e debbano essere tutelati nello stesso modo, pure ridurrebbero necessariamente in una condizione siffattamente diversa; questo era un punto così delicato che per avventura si sarebbe potuto dire pregiudicato solo che venisse esaminato e discusso.

Tuttavia la questione venne dai commissari agitata, e dirò che l'onorevole Mellana ha colpito nel segno, perocchè la proposta di voler applicare con retroattività la legge, e quindi troncata ogni lite, veniva appunto da uno dei commissari, il quale vestiva e veste la nobile divisa militare.

Ma egli però, nel fare questa proposta, si dichiarava indotto dal considerare che la proscrizione delle cessioni e dei sequestri, il ridurre l'uffiziale nell'impossibilità di spogliarsi per atto volontario o di venire spogliato per atto coatto dei suoi stipendi, fosse sancita non tanto nell'interesse dell'uffiziale medesimo, quanto nell'interesse dello Stato. Questo principio veniva da tutti riconosciuto, e voi lo trovate particolarmente nella relazione.

Ciò non pertanto, mentre si vedeva come sarebbe forse per avventura stato possibile che i tribunali nell'applicare questa legge, come nell'applicare le altre, volessero informare la loro decisione a queste considerazioni, ed in questo supposto ne sarebbe avvenuto che, partendo da questo principio d'ordine pubblico, i tribunali ne facessero quell'applicazione che i precetti di diritto insegnano per le modificazioni di diritto privato; d'altro canto non poteva, nè può essere dissimulata la gravità di una dichiarazione, il cui effetto sarebbe lo annullare la conseguenza della disposizione della legge.

Ma è debito mio il dichiararvi le ragioni che avevano condotto la vostra Commissione ad opinare non doversi pregiudicare la questione medesima.

Tutte le leggi hanno dei principii salutari che devono osservarsi nella loro interpretazione ed applicazione.

Ora, se il rispetto dei diritti legittimamente acquisiti è principio sanzionato da tutte le leggi vigenti nel regno, egli è però d'altra parte incontestato, che vi potrebbero essere modificazioni dei diritti o della posizione di fatto anteriori, come sarebbe per avventura quella che dimanasse come conseguenza necessaria di un principio d'ordine pubblico, sancito e dichiarato da una nuova legge. In tal caso la nuova legge si deve e si può applicare senza lesione del principio della non retroattività, ma in ossequio a quella norma che la nuova legge eresse o dichiarò come principio d'ordine pubblico.

Ecco come e perchè sarebbe venuta la vostra Commissione nel pensiero di non adottare la proposta che veniva fatta da uno dei suoi membri, di volere che si lasciasse tutto, come dicono i giuristi, *in dispositione juris*, e che per conseguenza i tribunali potessero liberamente in questa materia sentenziare.

Per avventura avrebbe potuto trovare la vostra Com-

missione un conforto in questa sua riserva, nel sapere che vi erano e vi sono cause pendenti, non per riguardo a questa legge, la quale non è ancora sanzionata, ma per riguardo alle altre leggi che già si trovano su questa materie in vigore, nello stesso modo formulate.

Nè dovremmo arrestarci (questo punto non è stato esaminato dalla Commissione, ma dico la mia opinione particolare), non dovremmo arrestarci alla considerazione posta innanzi dall'onorevole Sanguinetti, che, cioè, per l'esistenza nel regno di diverse Corti di cassazione ne potesse avvenire che quell'interpretazione la quale venisse sanzionata definitivamente da una delle Corti regolatrici che impera in una parte del regno, si trovasse travolta in un sentimento contrario da una Corte regolatrice che imperasse in un'altra parte del regno.

Se noi ci dovessimo arrestare a questa considerazione, ci dovremmo eziandio astenere dal sanzionare qualsiasi legge generale, perciocchè tutte le leggi generali che noi andiamo sanzionando, e che debbono avere vigore per tutto il regno, possono ben incontrare cotesta sorte. Ma egli è piuttosto a credere ed a sperarsi, giacchè nelle condizioni attuali della legislazione non possiamo rimediare, che le Corti regolatrici ispirandosi agli stessi principii di diritto, verranno col fatto ad introdurre una uniformità di giurisprudenza.

Queste considerazioni sono generali; è però mio debito l'accennarvi una distinzione che si debba introdurre tra gli effetti delle *cessioni* e gli effetti dei *sequestri*. Le cessioni, cioè quegli atti volontari, con cui un ufficiale si spoglia d'una parte del suo stipendio, sono contratti volontariamente consentiti e che costituiscono e formano legge tra le parti medesime. Per colui il quale volontariamente, e per cause, di cui egli solo è stato giudice, ebbe a spogliarsi anticipatamente di una parte del suo stipendio, se questo spoglio, questa cessione poteva sussistere secondo le leggi imperanti al momento della cessione, le quali cioè non vietassero la cessione anticipata di cosa non ancora esistente, come quella che non fosse ancora maturata, ed è il compenso di un servizio futuro che egli presta allo Stato, nel caso in cui queste cessioni o non si potessero impugnare, o se impugunate fossero dai tribunali convalidate, forse più difficilmente si troverebbero tribunali i quali fossero per negare effetto a quelle cessioni. Mi servo delle espressioni le più temperate e che possono allontanare qualsiasi pregiudizio eziandio indiretto. Ma la cosa corre ben diversa riguardo ai *sequestri*, e per sequestri intendiamo, secondo le diverse legislazioni del regno, tanto i meri sequestri conservatorii, come quelli traslativi, e così i pignoramenti, quegli atti giudiziali quali siano che nelle diverse parti del regno valgono a spogliare l'impiegato coattivamente d'una parte del suo stipendio.

In verità non è a tacersi alla Camera che vertono questioni attualmente avanti ai tribunali per vedere, se anche indipendentemente dalla sanzione particolare di

questa legge, potessero pignorarsi stipendi non ancora maturati. Siffatta quistione potrà per avventura trovare, non dico una più facile soluzione, ma un qualche argomento, per essere risolta nel senso favorevole agli stipendiati, dalla sanzione di questa legge, la quale, come già avvertiva, stabilisce quasi come un principio d'ordine pubblico al riguardo.

Io credo d'aver soddisfatto alle domande degli onorevoli preopinanti.

Riassumendomi, dico che non si è creduto dalla Commissione di poter sanzionare una dichiarazione colla quale si venissero espressamente a colpire, o ad accennare anche soltanto gli atti di cessione o di sequestri anteriori.

Allo stato attuale della discussione, per ora, gli atti di cessione ed i sequestri anteriori all'osservanza della legge, onde si è creduto più conforme ai principii generali che debbono servire di norma nel formulare le leggi il lasciare piena libertà alla decisione dei tribunali, i quali si sarebbero ispirati ed ai principii generali di diritto, ed a quelle speciali dichiarazioni che la legge medesima consacra come ragioni d'ordine pubblico e d'interesse generale.

Se la Camera credesse per avventura che si dovesse tuttavia adottare una diversa via e che si facesse a questo proposito una precisa proposta, allora la Commissione si presenterà volentosa agli ordini della Camera per ridurne in atto ed in formola precisa quella dichiarazione che meglio si credesse giusta e adatta.

La Commissione, e credo d'interpretare il voto unanime che ebbe ad emettere, ad eccezione di uno solo dei suoi membri, persiste nel credere che la legge debba essere da voi accettata tal quale sarebbe stata proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha presentato il seguente emendamento, che cioè si dica:

« Le paghe sì di attività che di aspettativa, ecc., non potranno quindi innanzi cedere o sequestrarsi, » ecc.

Il deputato Boggio ha la parola per sviluppare la sua proposta.

**BOGGIO.** Pare che vi siano due questioni: la prima è se la legge debba rimanere ambigua od essere chiara; la seconda è se, una volta che la Camera, come io spero, vorrà decidere di fare una legge chiara, la Camera debba ammettere o debba escludere la retroattività.

Quanto alla prima questione, sul fare la legge chiara o sul lasciarla ambigua, io ho ascoltato con molta deferenza il ragionamento del mio amico e collega, e nel foro maestro, l'onorevole Ferraris, e mi è sembrato di trovare nelle stesse sue parole un incoraggiamento a non abbandonare il neonato mio emendamento, perchè mi è sembrato che egli medesimo conchiudesse col dire: noi abbiamo lasciate le cose ancora un poco in nube, poichè ci pareva che, dopo il voto oscuro che si diede sull'altra legge, il venire ora a dichiarare che non vi sarà retroattività, potesse produrre un qualche

2ª TORNATA DEL 30 MAGGIO

inconveniente; e dall'altra parte il dichiarare che vogliamo la retroattività, il dichiarare cioè che in seguito di questa legge cesseranno di aver effetto anche le cessioni ed i sequestri anteriori, ci sembrava una cosa che forse era giusta e logica, ma che poteva parere un po' eccessiva.

Ora io vorrei cercare, se questi scrupoli della Commissione debbano avere sopra gli animi nostri tanta efficacia da farci fare una quarta legge ambigua per la gran ragione che ne abbiamo già tre che lo sono.

Or bene, per conto mio, sarà forse per l'abitudine che ho di vivere in mezzo alle cose forensi, e di toccare ogni dì con mano, che se l'oscurità della legge può giovare agli avvocati, non giova certo ai clienti, io mi son formata la convinzione, che l'esservi già tre leggi ambigue su questa materia sia un argomento capitale per determinarci a far chiara almeno la quarta.

Ho udito dire dall'egregio relatore di questa legge: i tribunali interpreteranno. Ricordi la Camera, che se la non retroattività è un grande principio, egli è pur vero altresì che talvolta vi hanno dei principii d'ordine pubblico che debbono primeggiare sullo stesso principio della non retroattività.

Tutto questo è verissimo. L'onorevole Ferraris potrebbe facilmente recarvi in mezzo molti esempi della patria legislazione stessa, nei quali si è fatto retroagire la legge. Ma io dico appunto: chi è che deve dichiarare che la legge avrà effetto retroattivo? Per le ragioni stesse addotte dall'onorevole Ferraris, questo spetta al Parlamento, non mai al magistrato. Imperocchè l'onorevole Ferraris stesso vi ha detto che il retroagire la legge, qualche volta deve dipendere dal criterio che ci formiamo circa la convenienza di far intervenire come *Deus ex machina* un principio d'ordine superiore ancora a quello normale della non retroattività. Ora, il far intervenire questo principio, è forse ufficio del magistrato? L'ufficio del magistrato è uno solo; quello di applicare la legge rettamente. Or bene, che cosa faremmo noi adesso? Diremmo al magistrato: siccome vogliamo che voi guadagnate lo stipendio faticando molto, così ci siamo dati la cura di fare una quarta legge tanto ambigua quanto la prima, affinché non vi sia tanto facile l'andare interpretando le nostre intenzioni.

Ora, signori, è degno e della gravità nostra e dell'ufficio dei magistrati il propor loro degli indovinelli? No certamente: per conseguenza io credo che su questo primo punto saremo tutti unanimi che la legge deve farsi chiaramente. Se le altre tre leggi sono ambigue, ciò è accaduto principalmente perchè una volta che nella prima legge non si pensò a chiarire il dubbio, nella seconda e nella terza noi seguitammo un po' troppo forse alla leggera, un po' troppo facilmente, quel primo esempio senza approfondire la questione.

Ma ora che l'esperienza ci ha dimostrato quante questioni (e in questo recinto sono molti che potrebbero citarne moltissime), ora che l'esperienza ci ha dimostrato a quante questioni, a quante liti ha dato luogo

questa ambiguità, dobbiamo essere concordi nel volerla far cessare.

Ma come farla cessare? Abbiamo due modi: uno sta nell'esprimere che la legge avrà effetto retroattivo; l'altro nell'esprimere che la legge non avrà effetto retroattivo.

L'uno consisterà cioè nello stabilire che dopo questa legge i sequestri che si sono ottenuti prima, le cessioni che si sono fatte, dovranno perdere il loro vigore; l'altro invece nello stabilire che conservano la loro efficacia.

Io capisco che su questo particolare le opinioni possono essere molto divise.

Ebbene, andremo ai voti, e quella opinione fra le due che riunirà un maggior numero di suffragi sarà l'opinione che la minoranza subito dopo accetterà, sarà l'opinione che servirà di guida alle quattro Corti di cassazione del regno che hanno già troppa volontà di mostrarsi fra di loro discordi. Che se vorremo entrare in questa discussione coll'onorevole guardasigilli, dovremo pur troppo ricordare, nel bilancio di grazia e giustizia, se non fosse ora il caso, che da alcuni mesi in poi sono numerosi troppo gli esempi di conflitto fra le quattro Corti, per non accrescere ancora l'occasione di questi dissensi.

Ora, quanto a scegliere fra i due partiti, dirò una ragione sola ed avrò finito, perchè non voglio prolungare, massime a quest'ora, la discussione.

Io non sono per la retroattività della legge, perchè quel grande salutare principio della non retroattività non si deve, a mio credere, da noi toccare, salvo quando vi ci fossimo forzati da una suprema necessità sociale. Se per ragioni d'interesse individuale noi ponessimo la mano a quel principio, noi apriremmo un adito ad abusi, entreremmo in una via che non è facile vedere fin dove ci potrebbe un giorno condurre.

Ora nel caso presente è vero che l'insequestrabilità è decretata non tanto nell'interesse del funzionario militare o civile (se col pensiero vogliamo correre anche alle altre leggi) quanto per un principio d'ordine pubblico; ma è vero altresì che in questa materia è intervenuto il fatto dell'individuo, ed è vero altresì che non solamente recate colla retroattività un'offesa al diritto dei terzi, ma che vulnerate inoltre il principio della buona fede: perchè questi terzi non avevano solamente creduto alla legge (che a questo punto di vista non sarebbero abbastanza scusabili, giacchè dovevano sapere che la legge poteva mutare), ma avevano creduto eziandio alla buona fede del contraente.

Ora io non penso che sia un vantaggiare le condizioni morali dei funzionari militari e civili il far intervenire la retroattività in una materia, quando intervenendo essa vulnera anche la fiducia nella loro lealtà collocata.

Io sono convinto che la retroattività che noi introducessimo nella legge avrebbe l'effetto pratico di fare di questi impiegati, che hanno gli stipendi sequestrati, due categorie: gli uomini veramente onesti, veramente



delicati, pagherebbero malgrado la legge, e della retroattività profitterebbero solo i meno onesti.

Egli è per queste considerazioni che io rivolgo alla Camera due preghiere. L'una (ed è quella nella quale io metto maggiore importanza, maggiore interesse) consiste in ciò che la Camera decida di fare una legge chiara in modo da non lasciar più luogo a dubbi: l'altra è che il modo di far cessare il dubbio sia di dichiarare che la legge non sarà retroattiva, che questa inquestrabilità avrà soltanto luogo quindi innanzi.

È vero che qui si tratta di legge relativa soltanto ai militari, che quindi può presentarsi una difficoltà, della quale io mi sbrigherò con un solo riflesso.

La difficoltà è questa: facendo ora la legge per i militari, potrà avvenire che si trovino in condizione diversa dai funzionari civili. Ora io dico che a questo pericolo possiamo ovviare in due maniere. Forse si potrebbe formulare l'articolo in modo da renderlo applicabile in questa parte anche ai funzionari civili, se fino ai funzionari civili si volessero estendere le nostre considerazioni.

In ogni caso, anche senza di ciò, quando la legge abbia sancito in modo chiaro che sopra i militari non c'è retroattività, io ho la ferma convinzione che nessun tribunale vorrà fare su questo distinzione: io ho la convinzione che tutti i tribunali essendo liberi d'interpretare le tre leggi precedenti in un senso o nell'altro, le interpreteranno in modo da mantenere l'unità nel concetto legislativo, di mantenere l'armonia nelle condizioni dei funzionari tanto civili che militari, ed a questo modo, mentre avremo tenuto fermo al principio di diritto, noi avremo, credo, provveduto anche nella migliore maniera allo stesso decoro, alla stessa buona reputazione dei funzionari militari e civili, per i quali la Camera ha, e così giustamente, tanta simpatia, tanta affezione, e tanta benevolenza.

**PISANELLI**, ministro di grazia e giustizia. Io comprendo le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di non manifestare la sua opinione sulla questione che è stata testè dibattuta, ma poichè questa questione si è sollevata, poichè è veramente importante che sia decisa, io credo che sarebbe conveniente che la Camera esprimesse la sua opinione.

Io non entro nel merito della discussione, mi limiterò solamente ad osservare che se la questione si riguardasse sotto l'aspetto in cui la riguardava l'onorevole Boggio, essa andrebbe certo decisa nel suo senso, ma mi pare che l'aspetto non è quello. Non si tratta qui di retroattività o non retroattività di una legge; se con una nuova legge si venisse a dichiarare: i sequestri antecedentemente fatti, le concessioni precedenti son nulle, essa avrebbe un effetto retroattivo: ma se invece la legge dice: da oggi in poi gli stipendi degli ufficiali non possono essere soggetti a sequestro, per virtù di questa dichiarazione, da oggi in poi cesserà qualunque effetto di ogni sequestro precedente, egli è evidente che questa legge così applicata non avrebbe effetto retroattivo, ma quello che deve avere

ogni legge, cioè pel solo avvenire; nè veggo quale violazione di diritti precedentemente acquisiti possa nascere. I creditori, i quali stipulavano una cessione, ponevano un sequestro, non potevano essere ignari che lo stipendio poteva essere in qualunque modo perduto per destituzione, o per altre vicende, per soppressione d'ufficio, e per impedimento ad ogni sequestro.

Quando si è stabilito nell'interesse pubblico che lo stipendio non potesse essere soggetto a sequestro, a me pare che la Camera dovrebbe manifestare la sua opinione intorno al punto se i sequestri passati avranno effetto per l'avvenire; una volta che questa questione si è sollevata importa veramente che sia decisa, altrimenti vedremo trascinata una quantità di queste liti innanzi i tribunali con discapito di tutti.

Se la Camera credesse non abbastanza chiarita la questione, poichè è una questione importante, e stimasse ancor utile un più largo esame credo che potrebbe rimandarla alla Commissione perchè la studiasse meglio e venisse a fare un'apposita proposta.

**FERRARIS**, relatore. Io non posso recar innanzi l'opinione della Commissione, ma dalle osservazioni che ho avuto l'onore di porgere alla Camera è facile il poter arguire, come l'unico dubbio che nell'animo mio avrebbe potuto esistere, e non è ancora interamente risolto, sia in ordine agli effetti delle *cessioni*, perchè, in ordine ai *sequestri*, io credo che effettivamente la sanzione della legge ne interdirebbe gli effetti completamente.

Ma, qualora la Camera credesse doversi adottare una formola la quale riparasse a qualsiasi futuro dubbio d'interpretazione, e così salvasse gli effetti delle *cessioni* e dei *sequestri* unicamente per in quanto si trovassero perfetti e consumati al momento della promulgazione della legge, in questo caso mi pare che appunto per evitare il dubbio che ne verrebbe da una diversa applicazione per gli stipendi degli ufficiali militari da quella che si dovesse fare poi per gli stipendi degli ufficiali civili, e per evitare eziandio l'altro inconveniente di fare una dichiarazione speciale che abbracciasse gli ufficiali civili in una legge destinata piuttosto agli impiegati militari; qualora, dico, la Camera fosse in quest'opinione, in allora tanto varrebbe il fare un articolo di legge separato, il quale fosse una disposizione che venisse a colpire tanto l'articolo 45 della legge del 14 aprile 1864, come quello ora in esame, pel giorno in cui si trovasse anch'esso promulgato.

Io credo che in questo modo si eviterebbero quegli inconvenienti, che io aveva già avuto l'onore di segnalare, e che l'onorevole Boggio non credeva doversi valutare, riguardo alla diversità d'interpretazione che ne verrebbe fra le due leggi.

L'onorevole deputato Boggio credeva che i tribunali condotti dalla sanzione che vi fosse in questa legge per gli stipendi militari sarebbero per applicare lo stesso principio agli stipendi civili. Ebbene, se i tribunali, a

2<sup>a</sup> TORNATA DEL 30 MAGGIO

mio avviso, e senza che io intenda arrogarmi quel luogo che, per troppa sua modestia, mi volle, rispetto a lui, assegnare l'onorevole mio amico Boggio, se i tribunali volessero seguire i principii, dovrebbero adottare una interpretazione diversa, dicendo che, dove il legislatore volle sanzionare una norma, ivi la decretò, e dove esso tacque, ivi ha creduto che dovessero prevalere i principii generali di diritto.

Se adunque l'opinione della Camera fosse di adottare questa dichiarazione, io credo (questa è la mia opinione personale, e non quella della Commissione) io credo che sarebbe opportuno di farne oggetto di un articolo separato che venisse a colpire tanto gli stipendi degli uni come gli stipendi degli altri, e così di tutti coloro che ricevono dallo Stato sì a titolo di pensione di riposo, come a titolo di assegnamento per servizio attuale.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** La proposta dell'onorevole relatore della Commissione non contraddice all'opinione che io manifestava, e poichè la Commissione medesima ha già studiato questo argomento, incaricata dalla Camera di esprimere la sua opinione su questa questione, certamente avrà libertà di fare una proposta in quel modo che crederà migliore.

Io quindi continuerò a pregare la Camera di rimandare la questione alla Commissione, affinchè essa venga a fare quella proposta che crederà conveniente.

**PRESIDENTE.** Dunque, se non vi sono opposizioni, il progetto di legge sarà rimandato alla Commissione, acciocchè lo rediga nel modo che crederà più conveniente.

La seduta è levata alle ore 11 1/2.